



Provincia di Ravenna

CONCESSIONE PER IL SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITÀ STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E DELLE SUE PERTINENZE
--

QUESITO n. 1

Spett.le S.A., con la presente siamo a richiedere chiarimenti e la modifica dei requisiti di ordine speciale lettera b) riportati nel Vs. bando di gara a pagina 6, ovvero l'iscrizione alla cat. 4 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, perché superflua e ricompresa nel possesso dell'iscrizione alla cat. 5. Come noto infatti, l'iscrizione alla categoria 4 è obbligatoria per le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi mentre la categoria 5 consente l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Con circolare del Comitato Nazionale dell'Albo gestori ambientali n. 240/Albo/Pres del 09/02/2011 è stato precisato alla lettera A a), che le imprese e gli enti iscritti in cat. 5 dell'Albo per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi sono esonerati dall'obbligo di iscrizione in cat. 4 a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti la variazione della classe per la quale sono iscritti. Del resto, per esperienza pluriennale nel settore, abbiamo avuto modo di constatare come, allorquando la stazione appaltante richieda l'iscrizione alla cat. 5 (peraltro non strettamente necessaria) per la partecipazione alla procedura di affidamento per il medesimo servizio, non si aggiunga mai anche l'ulteriore requisito di iscrizione alla cat. 4. Secondo la circolare richiamata, addirittura alla lettera A punto 1) si prevede che "Le imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono richiedere la cancellazione dalla categoria 4 e la revoca dell'accettazione della relativa garanzia finanziaria prestata, nonché il passaggio nella categoria 5 delle tipologie di rifiuti non pericolosi e dei relativi veicoli". Per tali ragioni chiediamo una modifica dei requisiti nel senso di consentire la partecipazione alle società che abbiano conseguito l'iscrizione alla cat. 5 e non anche alla cat. 4 essendo pacifico e condiviso l'orientamento in tale direzione. In attesa di un Vostro gentile riscontro, cordiali saluti.

RISPOSTA

In riferimento alla procedura in oggetto indicata, si conferma, che sono ammessi a rispondere all'avviso anche gli operatori economici iscritti unicamente alla Categoria 5 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in quanto tale Categoria viene considerata superiore alla Categoria 4 ANGA. Pertanto, si ritiene che la Categoria 5 soddisfi pienamente la finalità compresa in una gestione unitaria di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi.

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna
e Responsabile Unico del Procedimento
dott. Ing. Paolo Nobile